



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
Tel. 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N. 39656

Addi, 14/03/2018

OGGETTO: Ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per violazione di cui all'art. 124, comma 1, stesso decreto, in materia di disciplina degli scarichi idrici.

Ditta LUCKYBREWS s.r.l. avente sede legale e stabilimento in Via Vecchia Ferriera 123 - 36100 Vicenza.

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. 925/U del 05/01/2018 di ARPAV, registrata in entrata con P.G.N. 2113 del 05/01/2018 dal Comune di Vicenza, con cui il Responsabile del Servizio Controllo Ambientale inviava un rapporto tecnico ai seguenti soggetti:

- al Comune di Vicenza Ufficio Ambiente
- alla Provincia di Vicenza Dipartimento Ambiente – Servizio acque suolo e rifiuti
- alla Società Acque Vicentine S.p.A.

nel quale si riportava l'esito di un controllo effettuato in data 31/10/2017 presso la ditta Luckybrews in Via Vecchia Ferriera 123. Il sopralluogo aveva permesso di evidenziare una diretta connessione idraulica tra lo scarico di acque di risciacquo della ditta con la presenza di schiume per circa un centinaio di metri lungo il fossato posto sul lato destro di Strada Carpaneda in direzione Creazzo, cosiddetto "Scolo Zuccherificio", recapitante più a sud nello Scolo Piazzon. All'interno dello stabile dove avviene la produzione della birra era infatti presente una canaletta di scolo, che raccoglieva le acque di lavaggio e di sanificazione delle varie attrezzature, direttamente connessa alla rete di acque meteoriche scaricante nel fossato stradale. Veniva altresì appurato che solamente il locale produzione era stato escluso dal convogliamento alla pubblica fognatura.

Considerato che le analisi dei campioni prelevati dal fossato Carpaneda e dal pozzetto delle acque bianche del civico 123 di Via Vecchia Ferriera nonché il quantitativo di acqua scaricata annualmente inferiore a 4000 mc/anno, facevano rientrare detto scarico nella tipologia delle cd acque reflue assimilate alle domestiche, come definite dall'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;

Preso atto che la ditta Luckybrews ha immediatamente interrotto lo scarico del laboratorio e richiesto al gestore della pubblica fognatura il nulla osta per procedere al collegamento dello stesso alla rete fognaria pubblica (rif. Nota ditta con prot. Arpav n. 104641/2017 del 6/11/2017);

- **Constatato** che l'allaccio è stato posto in essere nel più breve tempo possibile tramite il gestore della fognatura (email Acque Vicentine del 24/11/2017);
- **Valutati** gli scritti difensivi della ditta presentati sia ad ARPAV che al Comune di Vicenza con nota registrata al PGN 22363 del 13/02/2018 e ascoltati gli ulteriori apporti difensivi nell'audizione concessa alla ditta in data 01/03/2018 di cui al verbale PGN 34291/2018;
- **Preso atto** della documentazione inoltrata da ARPAV. a questo Comune ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa dovuta a causa della mancata autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e consistente in:



CITTA PATRIMONIO MONDIALE UNES CO

CITTA DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241

U
Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0039656/2018 del 14/03/2018



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

Tel. 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

- comunicazione, contestazione e notificazione della violazione amministrativa alla ditta LUCKYBREWS s.r.l. e al suo legale rappresentante da parte di ARPAV con verbale prot. 285/X.10.09 del 03/01/2018;
- prove dell'avvenuta notificazione al trasgressore;
- **Constatata** la regolarità della contestazione e della notifica ai responsabili da parte di ARPAV;
- **Ritenuto** che dall'esame della documentazione agli atti e dagli esiti dell'audizione risulta dimostrata la violazione del disposto di cui all'articolo 124, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e la conseguente applicabilità delle sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto all'art. 133, comma 2;
- **Considerato** che la ditta ha tenuto un comportamento collaborativo mostrando sollecitudine nell'effettuare gli interventi volti ad eliminare alla fonte il problema derivante dal mancato allaccio alla pubblica fognatura della linea di scarico del locale produzione birra;
- **Ritenuta** credibile la giustificazione della "buona fede" del titolare dell'azienda, affittuario dell'immobile, sul convincimento che tutte le linee di scarico fossero allacciate alla pubblica fognatura di Via Vecchia Ferriera, come sembra fosse stato garantito dal proprietario dell'immobile; a ciò si aggiunga che non vi sarebbe stato alcun motivo, nemmeno di tipo economico, che desse un vantaggio al mancato allacciamento, visto che il canone di fognatura e depurazione, a cui il titolare è soggetto, si basa sul prelievo di acqua di acquedotto;
- **Considerato** altresì che quanto avvenuto risulta essere il primo episodio di violazione delle norme a tutela delle acque di cui la ditta si sia resa responsabile;
- **Valutati** tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi coinvolti e tenuto conto del comportamento positivo e inconsapevole tenuto dal trasgressore, il Comune di Vicenza, competente nell'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di disciplina degli scarichi idrici assimilati ai domestici, rappresentato dallo scrivente dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, definisce l'ammontare della sanzione a carico della ditta LUCKYBREWS s.r.l., Via Vecchia Ferriera 123 - Vicenza - e dell'obbligato in solido, nella persona del suo Legale Rappresentante signor _____, applicando la circostanza attenuante di cui all'art. 140 del D.Lgs. 152/2006 e smi, riducendo di due terzi la misura minima prevista (€ 6.000,00) dall'art. 133 comma 2, ed applicando pertanto la sanzione di euro 2.000,00 (duemila), suddividendola in numero 8 rate mensili, come richiesto dal titolare in sede di audizione e come ammesso dall'art. 26 della L. 689/1981, a motivo del fatto che l'attività, da poco avviata e gestita solo da personale giovane, è attualmente soggetta a molti oneri che stanno mettendo in difficoltà l'azienda;
- Visti gli artt. 11, 18 comma secondo e 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- Visto l'art. 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- Visto l'art. 65 comma bis della Legge Regionale 16 aprile 1985 n. 33;
- Visti gli art. 133, 2° comma, e l'art. 140 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152;
- Visti gli articoli 50 comma decimo e 107 comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 23 gennaio 2007 sui criteri interpretativi in materia di applicazione di sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto altresì il provvedimento del Sindaco del 21/6/2010, p.g.n. 42171, di conferimento al dott. Danilo Guarti dell'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene, ora Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;



CITTA' PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
Tel. 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

Per le tutte le motivazioni sopra riferite,

ORDINA

alla ditta **LUCKYBREWS s.r.l.** con sede legale e produttiva in Vicenza, Via Vecchia Ferriera 123, nonché in qualità di obbligato in solido, al Legale Rappresentante signor

di pagare quale sanzione amministrativa la somma di euro **2.000,00 (duemila/00)** con 8 rate mensili di euro **250,00** ciascuna, da versare entro il giorno **15** di ogni mese a partire dal mese di aprile e da concludere nel mese di **novembre 2018** (facoltà ammessa dall'art. 26 Legge 689/81 che cita "su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate").

INGIUNGE

ai medesimi di pagare, entro **30 (trenta)** giorni dalla notifica della presente ordinanza, il versamento della prima rata pari ad euro **250,00 (duecentocinquanta/00)** e delle successive entro il giorno **15** di ogni successivo mese sino a novembre 2018, per un totale di euro **2.000,00 (duemila/00)** a titolo di sanzione amministrativa a mezzo versamento o bonifico presso il **TESORIERE DEL COMUNE DI VICENZA - BANCA INTESA SANPAOLO SPA**, coordinate bancarie Cod. IBAN: **IT46 N030 6911 8941 0000 0046 002**, intestato a **TESORIERE COMUNALE - BANCA INTESA SANPAOLO SPA**, riportando la seguente causale: *Sanzioni ambientali - Cap. 47100 - Ordinanza ingiunzione del 14/03/2018, P.G.N. (da specificare).*

INGIUNGE INOLTRE

di pagare entro **30 (trenta)** giorni dalla notificazione della presente ordinanza, **€ 282,91 (duecentoottantadue/91)** per le spese di procedimento ARPAV, a mezzo versamento o bonifico presso **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Filiale di PADOVA - Via VIII Febbraio, 5** Codice IBAN: **IT 74 T 01030 12134 000001028164 - CIN T - ABI 01030 - CAB 12134 - Conto Corrente n. 000001028164 - Causale del bonifico: il numero e la data del verbale ARPAV (prot. 285 del 03/01/20118 - Verbale Acc. e Not. n° 57/STVI/2017) e la seguente dicitura: spese di procedimento e notificazione ex art. 16 L. 689/1981";**

DISPONE

che la notifica del presente provvedimento venga effettuata via PEC nei confronti:

1. della ditta **LUCKYBREWS s.r.l.** e dell'obbligato in solido, signor _____ in qualità di Legale Rappresentante della ditta, avvenga tramite PEC al seguente indirizzo: luckybrews@legalmail.it
2. di ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza al seguente indirizzo: dapvi@pec.arpav.it





COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

Tel. 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

AVVERTE

- che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- che, trascorsi gli indicati termini perentori senza che chi di interesse abbia provveduto o abbia dimostrato di aver provveduto all'integrale pagamento della somma ingiunta, ai sensi dell'art. 27 della Legge 24/11/1981 n. 689, il Comune di Vicenza attiverà la procedura per l'esecuzione forzata.
- che contro la presente ordinanza-ingiunzione può essere proposta opposizione tramite ricorso dinanzi al Tribunale di Vicenza ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

INFORMA

- CHE LA PRESENTE ORDINANZA-INGIUNZIONE SOSTITUISCE QUELLA PRECEDENTEMENTE INVIATA E REGISTRATA CON P.G.N.39573 DEL 14/03/2018, A CAUSA DI UN ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELL'INDICAZIONE DELL'IBAN A CUI VERSARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA;
- che responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, è la dott.ssa Annarosa Muffarotto Monteverdi, del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, tel. 0444 221523, e che l'unità organizzativa presso la quale è possibile visionare gli atti è il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio del Comune di Vicenza, Piazza Biade 26, 36100 Vicenza.

IL DIRIGENTE

*Il Direttore del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio
dott. Danilo Guarti*



CITTA' PATRINONIO MONDIALE UNES CO

CITTA' DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON - CORSO A. PALLADIO, 98 - 36100 VICENZA - TEL. 0444 221111 - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241